5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/03/2020 N. 213

Requisiti di autorizzazione al funzionamento delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali approvati con deliberazione n. 944, del 16/11/2018. Decorrenza e precisazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 8bis - Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali -, 8ter - Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - e 8quater - Accreditamento istituzionale;

- il D.P.R. 14 gennaio 1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il D.M. 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328".

VISTE le leggi regionali:

❍ 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";

- 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

- 29 luglio 2016 n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lett. f), laddove richiede ad A.Li.Sa. di favorire "lo sviluppo del sistema autorizzativo sanitario e di accreditamento istituzionale instaurando efficaci relazioni con il sistema dei controlli regionali";

- 18 novembre 2016 n. 27 "Modifiche alla legge regionale 7 Dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 29.7.2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria)";

- 11 maggio 2017 n. 9, "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera b), laddove demanda alla Giunta regionale, su proposta di A.Li.Sa., tra l'altro, "la definizione dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali";

- 11 luglio 2018 n. 6, "Modifica alla legge regionale 11 maggio 2017 n. 9, (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)".

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 944, del 16/11/2018, di "Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione", predisposti dall'Azienda Ligure Sanitaria;

VISTE la note prot. nn. 2376 e 5130/2020 con la quale A.Li.Sa. ha:

- preliminarmente precisato che: *"La Regione Liguria con la LR 9/2017 ha reso obbligatoria l'autorizzazione all'esercizio oltre che per le strutture sanitarie sociosanitarie e sociali, anche per i servizi quali "Attività di assistenza domiciliare integrata" (art. 2, comma 1, lettera g), definendo nel manuale dei requisiti di autorizzazione di cui alla DGR n. 944/2018 i requisiti specifici, strutturali, impiantistico/tecnologici ed organizzativi per tutte le tipologie di strutture e servizi" ;*
- evidenziato che *"...alcuni dei requisiti stabiliti dal Manuale non risultano al momento completamente applicabili; in particolare: "Un infermiere coordinatore con esperienza documentata nel campo dell'assistenza domiciliare di almeno 3 anni" rilevando "...un'estrema difficoltà da parte degli Enti Gestori nel reperire professionisti con un'esperienza specifica nelle cure domiciliari di almeno tre anni, come richiesto. Nel contempo è stata valutata la necessità da parte di Alisa di poter disporre di soggetti erogatori di cure domiciliari, pubblici e privati nel territorio regionale al fine di garantire al domicilio delle persone in condizioni di fragilità percorsi assistenziali necessari a stabilizzarne il quadro clinico, a limitarne il declino funzionale e migliorarne la qualità della vita contenendo al massimo l'ospedalizzazione o l'istituzionalizzazione.*
- indicato, altresì, la necessità che venga precisato che l'ubicazione della "Centrale Operativa" di un servizio di Cure domiciliari deve garantire la prossimità al territorio nel quale vengono erogate le prestazioni e, pertanto, detta ubicazione venga individuata nell'ambito del territorio di ogni singola ASL.
- conseguentemente, proposto che vengano apportate le opportune modifiche e integrazioni al Manuale di cui alla citata deliberazione 944/2018.

RITENUTO di accogliere le suddette proposte e, conseguentemente, per quanto attiene:

- ai Requisiti Organizzativi per le Cure Domiciliari, di cui al Manuale approvato con la citata DGR n. 944/2018 e, precisamente, relativamente al requisito: *"Un infermiere coordinatore con esperienza documentata nel campo dell'assistenza domiciliare di almeno 3 anni"*, rideterminare, al 1° gennaio 2021, la decorrenza del requisito *"di almeno 3 anni" "in previsione della prossima approvazione della normativa nazionale relativa ai requisiti di autorizzazione e accreditamento per le cure domiciliari, che determineranno un aggiornamento del manuale di autorizzazione della Regione Liguria di cui alla DGR n. 944/2018"* nonché in considerazione dell'attuale contingenza epidemiologica;
- ai Requisiti Strutturali per le Cure Domiciliari, di cui allo stesso Manuale dei requisiti di autorizzazione, precisare che la "Centrale operativa" di un Servizio di Cure domiciliari dev'essere ubicata nel territorio di ogni singola ASL nel quale vengono erogate le prestazioni.

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

1. Di stabilire che, per quanto attiene:
   - ai Requisiti Organizzativi per le Cure Domiciliari, di cui al Manuale approvato con la citata DGR n. 944/2018 e, precisamente, relativamente al requisito: *"Un infermiere coordinatore con esperienza documentata nel campo dell'assistenza domiciliare di almeno 3 anni"*, rideterminare, al 1° gennaio 2021, la decorrenza del requisito *"di almeno 3 anni" "in previsione della prossima approvazione della normativa nazionale relativa ai requisiti di autorizzazione e accreditamento per le cure domiciliari, che determineranno un aggiornamento del manuale di autorizzazione della Regione Liguria di cui alla DGR n. 944/2018"* nonchè in considerazione dell'attuale contingenza epidemiologica;
   - ai Requisiti Strutturali per le Cure Domiciliari, di cui allo stesso Manuale dei requisiti di autorizzazione, precisare che la "Centrale operativa" di un Servizio di Cure domiciliari dev'essere ubicata nel territorio di ogni singola ASL nel quale vengono erogate le prestazioni.

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi